



Al Presidente

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 31 del 9 aprile 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato soggetto attuatore;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze adottate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come di seguito elencate:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 4 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 5 recante "Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo";
- n. 6 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 7 recante "Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private";
- n. 8 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 9 recante "Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale";
- n. 10 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20;
- n. 11 recante "Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14";
- n. 12 recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";
- n. 13 recante "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi

- D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani”;
- n. 14 recante “Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 15 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell’Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020”;
- n. 16 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private “;
- n. 17 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa “;
- n. 18 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020”;
- n. 19 recante “Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo “;
- n. 20 recante “Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo “;
- n. 21 recante “Emergenza COVID-19 - Proroga dell’efficacia delle misure urgenti nei comuni in “zona rossa”;
- n. 22 recante “Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio”;
- n. 23 recante “Proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri 3, 4, 5, 6 e 7”;
- n. 24 recante “Emergenza COVID-19 - Assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e loro famiglie”;
- n. 25 recante “Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale temporaneo sull’utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell’emergenza COVID-19”;
- n. 26 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
- n. 27 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali.
- n. 28 recante “Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell’emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie;
- n. 29 recante “Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” annullamento e sostituzione;

- 30 recante Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo.

DATO ATTO che il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 all'art. 1 comma 2 lettera a) stabilisce la *“limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”* e che, a tenore del successivo art. 3, comma 1, *“nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”*;

RILEVATO che le limitazioni della circolazione delle persone e, più in particolare, della possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora sono state dettagliatamente definite dal Governo nazionale con disposizioni che interessano tutto il territorio nazionale e dunque anche quello abruzzese;

RILEVATA la tuttora operante campagna governativa denominata *“IORESTOACASA”*, volta a supportare l'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero quello di favorire la massima riduzione, compatibile con la tutela della salute pubblica, delle uscite delle persone dalle proprie abitazioni;

VISTA inoltre la nota in data 07.04.2020, con la quale i Sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore chiedono al Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, di *“recepire in apposita Ordinanza regionale i contenuti prescrittivi contingibili ed urgenti da noi adottati, estendendone così l'applicazione almeno ai territori delle Città di Pescara, Montesilvano e Spoltore, comuni che rappresentano circa i 2/3 della popolazione provinciale, nonché prossimi alla zona rossa istituita con Ordinanza Regionale 15/2020.”*;

RITENUTO, quindi, che si rendono necessarie ed urgenti ulteriori misure specifiche per parte del territorio regionale ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto all'attuale emergenza nazionale;

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, con riferimento al territorio dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
 - a. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti del *de*

cuius, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati provvedimenti;

- b. chiusura al pubblico di tutti i parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici, aree verdi comunali;
- c. sospensione dei mercati rionali all'aperto;
- d. sospensione dell'esercizio di tutti i mercati coperti oltre le ore 14:00;
- e. sospensione completa, all'interno dei mercati coperti, di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande e di tutti gli esercizi commerciali che non praticano la vendita di prodotti alimentari;
- f. sospensione di tutti i posteggi isolati insistenti sull'intero territorio comunale con esclusione di quelli autorizzati alla sola vendita di prodotti alimentari;
- g. i titolari e/o gestori delle attività commerciali non sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai locali aperti al pubblico con modalità contingentate;
- h. il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve utilizzare appositi strumenti di protezione individuale;
- i. divieto di praticare attività motorie e sportive all'aperto;
- j. divieto di circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- k. i cittadini sono tenuti ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
 - a una distanza non superiore a metri 1.000 dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
 - nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
- l. i cittadini, nei loro spostamenti, sono tenuti a rispettare il principio secondo il quale deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e sono contestualmente chiamati ad adottare tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;

2. la presente Ordinanza è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati;

3. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Prefetto competente per territorio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale della Regione Abruzzo
Dott.ssa Barbara Morgante
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente della Giunta regionale
dott. Marco Marsilio
(*firmato digitalmente*)